

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO

Dott. Fabio Romei

29 maggio 2024

AGENDA

Adeguamenti dello statuto

- attività principale
- attività diverse
- Incompatibilità

gestione dei collaboratori in ambito sportivo

- volontari e lavoratori sportivi
- trattamento previdenziale
- trattamento fiscale
- premi
- dipendenti pubblici
- adempimenti e semplificazioni

ADEGUAMENTI DELLO STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO – ART 7 D.LGD 36/2021

REQUISITI RICHIESTI

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. **Nello statuto devono essere espressamente previsti:**

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

...

SEDE

E' possibile indicare nello **statuto il Comune** e nel **verbale l'esatta ubicazione**. In questo modo la variazione della sede nel medesimo Comune non implica variazione statutaria.

Si consiglia che sia in ogni caso deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in virtù del principio di sovranità assembleare.

Si ricorda che la variazione della sede deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 – se titolari di solo codice fiscale – o il Modello AA7/10 se titolari di partita iva

Art. 7-bis - (Locali utilizzati)

1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, **sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso** omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

DENOMINAZIONE

*«Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la **finalità sportiva** e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:.....»*

Art 6 – D. Lgs. 36/2021

Circolare 21/E del 22 aprile 2003

” Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l’adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell’art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i **segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.** ”

OGGETTO SOCIALE

l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

- il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto per gli ETS
(ad esempio ASD/APS - SSD/Impresa Sociale)

ULTERIORI REQUISITI STATUTARI RICHIESTE

1) Il divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili o proventi.

Art. 8 del D. Lgs. 36/2021:

- definisce il concetto di assenza di fine di lucro: le asd e ssd devono *destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio*;
- estende la platea dei soggetti da monitorare: *è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto*;
- rinvia alle disposizioni del terzo settore (art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D. Lgs. 112/2017) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione.

ULTERIORI REQUISITI STATUTARI RICHIESTI

2) Lo svolgimento di attività diverse

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e che abbiano **carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive **sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti** .

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS

Art 9 – D. Lgs. 36/2021

ULTERIORI REQUISITI STATUTARI RICHIESTI

3) L'incompatibilità

*«E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche **nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale**, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».*

Salva diversa indicazione dell'organismo sportivo affiliante, non è previsto che sia obbligatorio indicare il precetto in statuto ma è necessario prevedere in statuto

Art 11 – D. Lgs. 36/2021

TERMINE ADEGUAMENTO

La mancata **conformità dello statuto** ai criteri di cui al comma 1 art.7 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, **comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.**

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il **30 GIUGNO 2024**

FORME E MODALITA'

- Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

NO, serve l'assemblea straordinaria

- Con quali maggioranze?

Si applicano i quorum (costituivi e deliberativi) previsti dallo statuto per le modifiche statutarie

- Con quale forma?

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Per le ASD le modifiche dello statuto devono adottarsi con la medesima forma dell'atto originario – in genere scrittura privata REGISTRATA

LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO

*Le modifiche statutarie adottate entro il 3° GIUGNO 2024 sono **esenti dall'imposta di registro** se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto*

2) **esenzione dall'imposta di bollo**, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972).

Per fruire delle agevolazioni è opportuno portare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate il certificato di iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per fruire dell'agevolazione dell'imposta di registro è necessario specificare che le **modifiche attengono esclusivamente alle clausole necessarie a conformare l'atto alle disposizioni del DLgs 36/2021**

COSA INDICARE NEL VERBALE DI ASSEMBLEA

DELIBERA

all'unanimità di approvare le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo al fine di adeguare lo statuto sociale a quanto richiesto dal D. Lgs. 36/2021 e di conferire mandato al Presidente dell'associazione affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione a quanto sopra deliberato provvedendo alla registrazione del nuovo statuto e successivamente ad inviarlo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'associazione affinché il nuovo statuto sia inserito nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il testo dello Statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

Il Presidente comunica all'assemblea che il presente verbale con allegato il nuovo statuto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate **in esenzione da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che ha modificato l'art. 12 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ed in esenzione da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.**

LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

COSA E' CAMBIATO DAL 1 LUGLIO PER I COLLABORATORI DEGLI ENTI SPORTIVI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE DELEGA 8 AGOSTO 2019 N. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 n. 36

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2022 n.163 (c.d. decreto correttivo)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal **1 gennaio 2023**

D.L. N.198/2022 CONVERTITO IN L.24.02.2023 (c.d. decreto Milleproroghe)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal **1 luglio 2023**

(DECRETO LEGISLATIVO 29 AGOSTO 2023 n. 120 (c.d. decreto correttivo bis)

Disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 in vigore dal **5 settembre 2023**

Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I – Lavoro sportivo – Artt. 25- 38

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

LA PRASSI DI RIFERIMENTO

- **Circolare INL n. 2/2023 del 25 ottobre 2023**, Nota n. 459 e 460 del 26 ottobre 2023 – Prime indicazioni per il personale ispettivo
- **Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023** - Assicurazione all'Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- **Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023** - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi.

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI OGGI

Dal 1 luglio 2023 **NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico può essere inquadrato o come:



VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE

Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva e non svolta.

SPORTIVO

ORDINARIO

**CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE**



VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI IN FUTURO ?

Dal 1 luglio 2023 **NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico può essere inquadrato o come:

VOLONTARIO



Ai volontari possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

LAVORATORE

Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva e non svolta.

SPORTIVO

ORDINARIO

**CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE**



I VOLONTARI SPORTIVI

CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/05/2024 DL RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

3. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 2

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/05/2024 DL RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

«2. Le prestazioni dei volontari di cui al comma 1, non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per i volontari che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Detti rimborsi, qualora erogati nell'area del dilettantismo, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e dall'articolo 36, comma 6.».

INCOMPATIBILITA'

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

MIN_ABODI-0000182-P-25/01/2024



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Roma, 25 gennaio 2024

Egr. Dott. Giovanni MALAGO*
Presidente
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
presidente@coni.it

Oggetto: riscontro nota prot. n. 0000369 del 15.1.2024.

Caro Presidente, caro Giovanni,

ti confermo, con il conforto degli Uffici, che gli argomenti sviluppati per la Federazione Italiana Cronometristi, nella nota n. 0081-P-11/01/2024, spiegano effetto non solo con riguardo alle esponenti delle associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla FICR, ma anche ai membri dei consigli direttivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche di tutti gli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI.

Ferma restando, infatti, l'incompatibilità tra la figura di volontario e quella di lavoratore sportivo disposta dalla legge, svolgere il mandato nei consigli direttivi conferito dall'assemblea dei soci ai membri eletti (assumendo collegialmente, nel relativo CdA, tutte le decisioni afferenti la gestione amministrativa, finanziaria, fiscale, etc., del sodalizio) non vale, da solo, a farli soggiacere all'incompatibilità di cui all'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 36/21.

Un abbraccio,

Andrea ABODI

CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI SPORTIVI


- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'** rapporto di lavoro
- **ASSICURAZIONE RC**

Le prestazioni dei volontari sono
comprehensive

- svolgimento diretto dell'attività sportiva
- formazione, didattica e preparazione degli atleti

GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE

Esclusivamente spese documentate relative



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio

Indennità chilometrica
Risoluzione Ag.Entrate
n.38/E 11/4/2014



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percettore

D. Lgs. 120/2023 Correttivo-bis: *Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.



Costi chilometrici

Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Con questo servizio è possibile trovare:

- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone (dal 2018)
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
- Il prezzo dei carburanti (dal 2000)
- Limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta (dal 2000)

Solo gli utenti registrati possono usufruire del servizio.

[Vai al servizio](#)

TABELLE ACI 2023
comunicato
Ag.Entrate
G.U. 28.12.2022
n.302

I LAVORATORI SPORTIVI

Art. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo *a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo*.

È lavoratore sportivo ~~anche~~ ogni *altro* tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. *Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali*

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport

Art. 25 - IL LAVORO SPORTIVO



A favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché in favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute Spa o di altro soggetto tesserato.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di un professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Art. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

- ✓ Tesserati
- ✓ mansioni necessarie
- ✓ regolamenti tecnici della singola disciplina (FSN/DSA)

ELENCO MANSIONI

- Il 21 febbraio è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport [l'elenco delle mansioni](#) rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell'art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate , anche paralimpiche.

FIPAV

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Componenti commissioni allenatori	Art. 4 Regolamento struttura tecnica federale
Tecnici formatori	Piani di studio formazione dei quadri tecnici e regolamento Volley S3
Osservatori	Art.68 Regolamento struttura tecnica (RST)
Designatore / Commissioni Ufficiali di Gara	Art. 17 e ss.. RST
Addetti video-check	Art. 100 RST
Supervisori	ART. 40 RST
Scoutman	ART. 1.5.6 REGOLAMENTO CAMPIONATI
Videoman	Guida formazione Quadri tecnici - pagina 11 -
Dirigente accompagnatore / addetto arbitri	Art. 4.1 Regole di gioco e regolamento campionati; art. 1.12 regolamento campionati
Moppers e raccattapalle	Parte terza Regole di gioco
Tecnici dei materiali e attrezzature	Regole di gioco - parte seconda - Installazioni ed attrezzature
Addetti antidoping non professionisti (Chaperones)	Regolamento sanitario e antidoping

ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

A queste figure si
applicano le
norme ordinarie
del lavoro

Collaboratori amministrativo gestionali)

Addetti all'impianto - custodi


Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti tecnici di FSN e DSA

coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di un professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



IL LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DELL'AREA DEL DILETTANTISMO – Art. 25 D. Lgs. 36

Il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paraolimpici**.

24 ore presunzione relativa



ammette la prova contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

compensi da **lavoro sportivo** nel settore dilettantistico quale che sia la tipologia del rapporto

soglia di esenzione fino a 15.000 euro
concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla
parte eccedente

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia

AUTOCERTIFICAZIONE

attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** = esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5001 a 15.000** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi INPS che l'IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali

INAIL

Esclusione ai fini INAIL: si applica esclusivamente la tutela obbligatoria legata al tesseramento.

Non necessario aprire la posizione INAIL se ASD/SSD opera esclusivamente con cococo o collaboratori titolari di partita IVA.

ATTENZIONE: l'esclusione non opera per le cococo amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva, non sono ricomprese tra le figure di lavoro sportivo.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la **soglia dei € 5.000,00** annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente


Inoltre, fino al 31/12/2027, **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale**

I DIPENDENTI PUBBLICI



Possono ricevere
PREMI

VOLONTARI



Se prestano la propria attività a favore di ASD, SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP Sport & Salute fuori dagli orari di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.

LAVORATORI



Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di **specificata autorizzazione**, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza entro 30 gg dalla richiesta (silenzio – assenza).

Si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.

IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici** che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti **nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta**;
- non si cumulano con i compensi sportivi

NOVITA' - PREMI ESENTI FINO A 300 EURO

Nel Milleproroghe si prevede che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/21 versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche **non si applicano le ritenute alla fonte** previste dall'articolo 30, secondo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme **non supera l'importo di 300 euro**.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

GLI ADEMPIMENTI PER LE CO.CO.CO ORDINARIE

- **Aprire la posizione INAIL** e inviare la denuncia di inizio attività;
- Verificare l'iscrizione del lavoratore sportivo alla Gestione Separata INPS;
- **Comunicare preventivamente al Centro per l'Impiego** l'inizio del rapporto di lavoro (Unilav);
- **Emettere il cedolino paga**, predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e le imposte trattenute al collaboratore;
- **Istituire il Libro Unico del Lavoro (LUL)**;
- Comunicare mensilmente all'INPS il modello **Uniemens** il dettaglio dei contributi versati: beneficiario imponibile previdenziale e contributo previdenziale;
- **Comunicare all'INAIL**, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, **il totale dei compensi erogati** e pagare il saldo del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- Predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate nel mese di marzo dell'anno successivo, la **Certificazione Unica** e il **modello 770**.

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE CO.CO.CO SPORTIVE

Adempimento	Descrizione	Modalità
<p>Comunicazione al Centro per l'Impiego</p> <p style="color: red;">Attenzione obbligatoria per tutti i rapporti di cococo a prescindere dall'importo (ragioni di trasparenza e di tracciabilità)</p>	<p>la ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, SPORT E SALUTE è tenuta alla comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo</p>	<p>attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.</p> <p style="text-align: center;">Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio contratto 01/02/2024 • comunicazione entro il 30/03/2024
<p>Iscrizione e tenuta del LUL</p>	<p style="color: red;">può essere tenuto</p>	<p>attraverso il RAS; iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.</p>
<p>Elaborazione del cedolino</p>		<p>no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00;</p> <p style="text-align: center;">obbligatorio se superiore.</p>
<p>Comunicazione mensile UNIAMENS</p>	<p style="color: red;">può essere elaborato</p>	<p>attraverso il RAS</p>

GLI ADEMPIMENTI PER LE CO.CO.CO A/G

Per le cococo A/G:

- Apertura posizione INAIL;
- Comunicazione preventiva al centro per l'impiego tramite il consulente;
- Iscrizione e tenuta LUL tramite il consulente;
- Elaborazione del cedolino a prescindere dall'importo;
- Iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata INPS

TABELLA DI CONFRONTO

Adempimento	Cococo A/G	Cococo sportiva
Comunicazione al Centro per l'Impiego	attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (https://www.co.lavoro.gov.it) almeno un giorno prima.	attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.
Iscrizione LUL	A cura del consulente	iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.
Tenuta LUL	Attraverso il consulente	Attraverso il RAS
Elaborazione cedolino paga	Obbligatorio a prescindere dall'importo	no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00; obbligatorio se superiore.
Comunicazione mensile Uniemens	tramite il sito INPS da soggetto abilitato (datore di lavoro o consulente)	Attraverso il RAS

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dipartimento per lo sport E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home Login
Help
Sezione pubblica

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo. Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: registro@sportesalute.eu

Accesso utente

Username
Password

ACCEDEI

Dipartimento per lo sport E SALUTE

Password dimenticata?
[Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD](#)
Contatti: registro@sportesalute.eu

IL RAS - AREA LAVORO SPORTIVO

Benvenuto

Benvenuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

All'interno del Registro potrai gestire tutte le informazioni relative alla tua Società o Associazione sportiva ai fini della certificazione della natura dilettantistica da parte del Dipartimento dello Sport.

Una volta inserite tutte le informazioni utili all'invio della domanda di iscrizione al Registro, l'Organismo Sportivo di affiliazione provvederà a convalidare la domanda e a inviarla al Dipartimento per lo Sport per le relative verifiche e per il rilascio del certificato di iscrizione.

[Scarica Certificato](#)

[Scarica Certificato 2022](#)

[Scarica Certificato 2023](#)

RAS - UNILAV

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home
ASD/SSD
Lavoro sportivo
Help
Sezione pubblica

NUOVA COMUNICAZIONE

Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Comunicazione	Invio
Nessun record presente per i criteri di ricerca				

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

- Inviata
- Comunicazione Obbligatoria
- Inizio
- Errore
- Rettifica
- Proroga
- Bozza
- Annullamento
- Cessazione

RAS - UNILAV

Nuova comunicazione

Datore di lavoro - ASD/SSD
- A.S.D.

Codice fiscale del lavoratore*

Tipo richiesta*
Inizio

Verifica

INSERIRE IL C.F. DEL LAVORATORE SPORTIVO - SELEZIONARE "TIPO DI RICHIESTA" INIZIO - VERIFICA

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Comunicazione	Invio
Nessun record presente per i criteri di ricerca				

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

✓ Inviata ✗ Errore ✎ Bozza
📄 Comunicazione Obbligatoria ↶ Rettifica 🚫 Annullamento
▶ Inizio ▶▶ Proroga || Cessazione

Cliccando il tasto **Verifica** il sistema controlla che il soggetto (di cui al codice fiscale) sia tesserato; in caso contrario la procedura si blocca

RAS - UNILAV

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home
ASD/SSD
Lavoro sportivo
UniLav
Help
Sezione pubblica

Nuova comunicazione

Datore di lavoro - ASD/SSD
[] - A.S.D. []

Codice fiscale del lavoratore* []

Tipo richiesta*
Inizio

X Modifica dati

+ Prosegui

▼ Filtri

In caso di **Verifica** positiva proseguire con la compilazione

RAS - UNILAV

 Dipartimento per lo sport | **SPORT** E SALUTE

☰ Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

QUESTA SEZIONE SI COMPILA IN AUTOMATICO – PASSARE DIRETTAMENTE ALLA SEZIONE DATORE DI LAVORO

Codice

Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria

Lavoratore

Dati di invio Datore di lavoro Legale rappresentante Lavoratore Rapporto

Codice comunicazione

Tipo richiesta*
Inizio

Tipo comunicazione*
Comunicazione Obbligatoria

Data invio
gg/mm/aaaa

Soggetto che ha effettuato la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)
-

Email soggetto che ha effettuato la comunicazione

Salva

Salva e invia

RAS - UNILAV

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home ASD/SSD Lavoro sportivo UniLav Help Sezione pubblica

Codice Tipo richiesta Inizio - Comunicazione Obbligatoria Lavoratore

Dati di invio Datore di lavoro Legale rappresentante Lavoratore Rapporto

Denominazione*
A.S.D.

Codice fiscale* Settore*
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Sede legale

Comune* CAP*

Indirizzo*

Email* Telefono*

Sede di lavoro

Comune* CAP*

Indirizzo*

Email* Telefono*

Salva

INSEIERE I DATI DELLA A.S.D.-SSD - SALVARE - PROSEGUIRE NELLA SEZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

RAS - UNILAV

Dipartimento per lo sport | **SPORT E SALUTE** | Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home ASD/SSD Lavoro sportivo UniLav Help Sezione pubblica

Codice Tipo richiesta: Inizio - Comunicazione Obbligatoria Lavoratore

Dati di invio Datore di lavoro **Legale rappresentante** Lavoratore Rapporto

Cittadinanza* Italia	Codice fiscale
Nome*	Cognome*
Data nascita*	Sesso* Maschile
Nazione di nascita* Italia	Comune di nascita*

Salva

Salva e invia

Inserire (se non presenti) i dati del Legale Rappresentante – cliccare su Salva – passare alla sezione lavoratore

RAS - UNILAV

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home ASD/SSD Lavoro sportivo UniLav Help Sezione pubblica

Codice Tipo richiesta Inizio - Comunicazione Obbligatoria Lavoratore

Dati di invio Datore di lavoro Legale rappresentante **Lavoratore** Rapporto

Cittadinanza* Codice fiscale*

Nome* Cognome*

Data nascita* Sesso*

Nazione di nascita* Comune di nascita*

Livello di istruzione*

Domicilio

Comune* CAP*

Indirizzo*

Salva

Salva e invia

La sezione dei dati anagrafici si compila in automatico - DA INSERIRE: Livello d'istruzione e domicilio - Salva

I dati anagrafici del lavoratore sono riportati in automatico in quanto tesserato
completare indicando il livello di istruzione e il domicilio del lavoratore

RAS - UNILAV

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Codice

Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria

Lavoratore

Dati di invio Datore di lavoro Legale rappresentante Lavoratore Rapporto

Data inizio rapporto*

Data fine rapporto*

Pat INAIL*

Qualifica professionale*

Retribuzione / compenso*

Salva

Salva e invia

INSERIRE : DATA INIZIO E FINE RAPPORTO - PAT INAIL - QUALIFICA PROFESSIONALE - RETRIBUZIONE/COMPENSO - SALVARE

Completare inserendo i dati richiesti – per quanto riguarda la PAT Posizione Assicurativa Territoriale in caso di nuova iscrizione inserire otto zero : 00000000 terminato cliccare su salva e invia

RAS - COMPENSI

Dipartimento per lo Sport | SPORT E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

- Home
- ASD/SSD
- Lavoro sportivo
- UniLav
- Compensi
- Stampa F24
- UNIEMENS
- Help

Nuovo compenso

Filtri

Elementi per pagina 10

ID	CF persona	Netto a pagare	Data liquidazione
Nessun record presente per i criteri di ricerca			

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

RAS - COMPENSI

Nuovo compenso

Iscrizione ad altre casse di previdenza

Non iscritto in altre casse di previdenza Iscritto in altre casse di previdenza

Persona*

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Compenso

6000

€

Data liquidazione*

gg/mm/aaaa

Non imponibile previdenziale

5000

€

Imponibile previdenziale

500,00

€

Aliquota previdenziale 25%

125,00

€

Imponibile assistenza 2.03%

1000,00

€

Aliquota 2.03%

20,30

€

Inps gest. Separata totale

145,30

€

Quota a carico del collaboratore

48,43

€

Quota a carico del committente

96,87

€

Netto a pagare

5951,57

€

Verifica

RAS - COMPENSI

Nuovo compenso

Iscrizione ad altre casse di previdenza

Non iscritto in altre casse di previdenza Iscritto in altre casse di previdenza

Persona*

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Compenso
6000

€

Data liquidazione*
gg/mm/aaaa



Non imponibile previdenziale
5000

€

Imponibile previdenziale
500,00

€

Aliquota previdenziale 24%
120,00

€

Inps gest. Separata totale
120,00

€

Quota a carico del collaboratore
40,00

€

Quota a carico del committente
80,00

€

Netto a pagare
5960,00

€

✓ Verifica

RAS - GENERA F 24

Genera stampa F24

Codice sede
3300

Filiale azienda cap
|

Filiale azienda comune

Causale contributo 25%
CXX

Causale contributo 24%
C10

Causale contributo 2.03%
CXX

Data da*



Data a*



Stampa F24

La funzionalità di stampa sarà disponibile a breve

RAS - UNIEMENS

Genera UNIEMENS

CF persona mittente*

Ragione sociale mittente*

CF mittente*

Tipo mittente*

Azienda / Ente / Amministrazione

Anno riferimento*

2024

Mese riferimento*

Gennaio

 Genera UNIEMENS

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Fabio Romei Franca Fabietti